

Prot. n. 15802

Bologna, 28.07.2003

Ai Comuni dell'Emilia-Romagna
Alle Province dell'Emilia-Romagna
Ai Servizi tecnici di bacino dell'Emilia-Romagna

e p.c. Alle Federazioni regionali in Emilia-Romagna:

- degli Ordini provinciali degli Ingegneri,
- degli Ordini provinciali degli Architetti,
- dei Collegi provinciali dei Geometri,
- dei Collegi provinciali dei Periti Industriali,
- dei Collegi provinciali dei Periti Agrari;

Al Collegio regionale dei Geologi

LORO SEDI

Oggetto: entrata in vigore del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Come è noto dal 30 giugno 2003 sono in vigore le disposizioni legislative e regolamentari del testo unico statale in materia edilizia, ad eccezione degli articoli da 107 a 121 contenuti nel Capo V della Parte II, relativi a “Norme per la sicurezza degli impianti”, la cui vigenza è stata posticipata al primo gennaio 2004, in forza dell’art. 4 del DL 24. 06. 2003, n. 147.

Con la presente circolare si intende confermare che l’entrata in vigore del testo unico statale non produce effetti sulla legge regionale n. 31 del 2002 “Disciplina generale sull’edilizia”, la quale per espressa previsione sostituisce parte della normativa statale. Al riguardo si ricorda infatti che l’art. 50 della citata L.R. n. 31 dispone la disapplicazione nel nostro territorio di alcune norme del DPR n. 380 del 2001, e precisamente:

- degli articoli contenuti nei Titoli I, II e III (artt. 1-26) della Parte I e dell’art. 39 contenuto nel Titolo IV della stessa Parte I,
- degli articoli 89 e 94, commi 1 e 2, della Parte II.

Inoltre lo stesso art. 50 dispone anche la disapplicazione della L. n. 443 del 2001 nella parte relativa alla materia edilizia, prefigurando in conseguenza la disapplicazione delle modificazioni apportate al DPR n. 380 del 2001 da parte del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.

Ciò d'altra parte risponde ai principi generali dell'ordinamento, secondo i quali le disposizioni statali di dettaglio operano nelle sole Regioni prive di una specifica normativa, emanata in conformità ai principi statali, e la L.R. n. 31 del 2002 è stata approvata e successivamente modificata in conformità ai principi desumibili dal testo unico, come approvato e pubblicato, ancorché non entrato in vigore.

Allo stesso modo rimangono in vigore i conferimenti di funzioni dalla Regione agli enti locali, operati dalla legislazione regionale vigente, laddove il testo unico si limita a riprodurre disposizioni che già nel passato avevano provveduto a conferire alle Regioni le suddette funzioni (in particolare: in materia di provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (artt. 65 e 70 del T.U.) continua a trovare applicazione l'art. 149 lettera c) della L.R. n. 3 del 1999; in materia di autorizzazione per opere di consolidamento di abitato (art. 61 del T.U.) trova applicazione l'art. 2 della L.R. n. 35 del 1984, come modificato dall'art. 13 della L.R. 10 del 2003, nei casi in cui l'abitato ricada in zona sismica; in materia sismica (art. 62 e artt. 96-103 del T.U.) trova applicazione l'art. 149 lettera d) della L.R. n. 3 del 1999).

Pertanto, nel territorio regionale, anche dopo l'entrata in vigore del testo unico, così come modificato, continuano a trovare applicazione le norme regionali contenute nella L.R. n. 31 del 2002, ai fini della regolazione dei titoli abilitativi, dell'agibilità e della verifica delle opere realizzate, del cambio d'uso, del contributo di costruzione, dei requisiti delle opere edilizie, dell'attività edilizia libera e nelle aree parzialmente pianificate, della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, dello sportello per l'edilizia.

Diversamente dal momento che la legge regionale n. 31 non ha regolato le materie della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, della responsabilità e delle sanzioni le stesse sono disciplinate dalle norme statali, ed in particolare dal Titolo IV del DPR n. 380 del 2001, con una eccezione relativa all'art. 39 "Annullamento del permesso di costruire da parte della regione", che è norma disapplicata nel territorio regionale, in quanto sostituita dal meccanismo del riesame dei titoli abilitativi di cui all'art. 24 della L.R. n. 31.

Così pure è regolata dal DPR n. 380 del 2001 la normativa tecnica per l'edilizia (Parte II del testo unico statale) ad eccezione delle seguenti disposizioni in materia sismica:

- dell'art. 89, relativo al parere da rendere sugli strumenti urbanistici, norma da disapplicare il cui oggetto è regolato dall'art. 37 della L.R. n. 31 del 2002, così come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10 del 2003;
- dell'art. 94, commi 1 e 2, da disapplicare nella Regione che è dotata di una propria legislazione in materia di procedimenti per la costruzione in zone sismiche, la L.R. n. 35 del 1984, modificata dalla L.R. n. 31 del 2002 sia per coordinarla con i nuovi titoli abilitativi, sia per semplificare la fase dell'inizio dei lavori.

Si informa infine che in materia di sismica saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione le prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, già assunte dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1435 in data 21 luglio 2003.

Cordiali saluti

Pier Antonio Rivola